

TITOLO I	5
DISPOSIZIONI PRELIMINARI – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI.	5
ART. 1 - DISPOSIZIONE PRELIMINARE –	5
ART. 2 - COMPETENZE –	5
ART. 3 - RESPONSABILITA'	5
ART. 4 - DENUNCIA DEI CASI DI MORTE –	5
ART. 5 - DENUNCIA DEI CASI DI MORTE DA FARSI DAI MEDICI –	6
ART. 6 - DENUNCIA DEI CASI DI MORTE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	6
ART. 7 - RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI –	6
ART. 8 - VISITA DEL MEDICO NECROSCOPO –	6
ART. 9 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA –	7
ART. 10 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI –	7
ART. 11 - RISCONTRO DIAGNOSTICO –	7
TITOLO II	9
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	9
ART. 12 - PERIODO DI OSSERVAZIONE NORMALE –	9
ART. 13 - PERIODO DI OSSERVAZIONE CAUTELATIVO –	9
ART. 14 - RIDUZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE –	9
ART. 15 - POSIZIONE DEL CORPO DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE –	9
ART. 16 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE – CAMERA MORTUARIA	9
ART. 17 - OBITORI	10
TITOLO III	11
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI	11
ART. 18 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO –	11
TITOLO IV	12
TRASPORTO DEI CADAVERI	12
ART. 19 - TRASPORTO FUNEBRE –	12
ART. 20 – TRASPORTI ALL'ESTERO	12
TITOLO V	13
CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO	13
ART. 21 - AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA –	13
ART. 22 - CUSTODIA DEI DOCUMENTI –	13
ART. 23 - RICEVIMENTO DI SALME E RESTI MORTALI –	13
ART. 24 - SERVIZI GRATUITI	14
ART. 25 - DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME O DI RESTI MORTALI	14
TITOLO VI	15
INUMAZIONI	15
ART. 26 - SEPOLTURE –	15
ART. 27 - FORMA E CLASSI DEI CAMPI –	15
ART. 28- CIPPI INDICATIVI –	15
ART. 29 - SCAVO DELLA FOSSA –	15
ART. 30 - DIMENSIONI E DISPOSIZIONI DELLE FOSSE PER ADULTI –	16
ART. 31 - FOSSE PER FANCIULLI –	16
ART. 32 - MODALITA' DI CONCESSIONE –	16
ART. 33 - REVOCA E DECADENZA DELLA SEPOLTURA –	16
ART. 34 - CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER L'INUMAZIONE –	16
ART. 35 - NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE A INUMAZIONE –	16
ART. 36 - ORNAMENTO CON FIORI E PIANTE –	17

ART. 37 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE – RECUPERO MATERIALI –.....	17
TITOLO VII.....	19
TUMULAZIONI.....	19
ART. 38 - SEPOLTURE A TUMULAZIONE –	19
ART. 39 - TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI –.....	19
ART. 40 - NORME PER LA CONCESSIONE –	19
ART. 41 - ATTO DI CONCESSIONE – PAGAMENTO – CAUZIONE –.....	19
ART. 42 - DOVERI DEI CONCESSIONARI –	20
ART. 43 - DECORRENZA DELLA CONCESSIONE – RINNOVI –	20
ART. 44 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE –	20
TITOLO VIII.....	21
CAPPELLE ED EDICOLE.....	21
ART. 45 - CONCESSIONE DELL’AREA –	21
ART. 46 - OBBLIGHI PARTICOLARI DEI CONCESSIONARI DI AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA – TERMINI –.....	21
ART. 47 - MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI –.....	21
ART. 48 - PRESCRIZIONI DA OSSERVARE NEL CORSO DEI LAVORI –	22
ART. 49 - DIRITTO DI SEPOLCRO –	22
ART. 50 - TUMULAZIONE PROVVISORIA –	23
ART. 51 - OSSARI, CINERARI E LOCULI –.....	24
ART. 52 - SALME O RESTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI –	24
ART. 53 - COLLAUDO DELLE OPERE E RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE –	24
ART. 54 - MANCATA UTILIZZAZIONE DELL’AREA –	24
ART. 55 - MANUTENZIONE DELLE OPERE –	24
ART. 56 - DECADENZA PER ABBANDONO –.....	25
ART. 57 - CESSIONE E RINUNCIA –.....	25
ART. 58 - DIVISIONE –	26
ART.59 – REVOCA.....	26
TITOLO X.....	28
LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE.....	28
ART. 60 - NORME PER LA CONCESSIONE-.....	28
ART. 61 - LOCULI –	28
ART. 62 - CARATTERISTICHE DEI FERETRI –	29
ART. 63 - CELLETTE OSSARIO –	29
ART. 64 - CELLETTE CINERARIE –.....	29
ART. 65 - REGIME DI CONCESSIONE DI LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CINERARIE -	29
ART. 66 - CONCESSIONE LOCULI E CELLETTE OSSARIO RESTITUITI.....	30
ART. 67 - SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEI LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE –.....	30
TITOLO XI.....	31
CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI.....	31
ART. 68 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERI -	31
ART. 69 - TRASPORTO E CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE	31
ART. 70 - DIVERSE DESTINAZIONI DELLE CENERI –	32
ART. 71 - TUMULAZIONE DELL’URNA CINERARIA –.....	32
ART. 72 - INUMAZIONE DELL’URNA CINERARIA –	32
ART. 73 - AFFIDAMENTO DELL’URNA CINERARIA –	32
ART. 74 - PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO –	33
ART. 75 - DISPERSIONE DELLE CENERI –.....	34

ART.76 – LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI	35
ART. 77 - PROCEDURA PER LA DISPERSIONE –	36
ART. 78 - TARIFFE PER LA DISPERSIONE IN CIMITERO –	37
ART. 79 - SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE –	37
ART. 80 - REGISTRI PER L’AFFIDAMENTO E LA DISPERSIONE –	37
ART. 81 - VIOLAZIONI.....	37
.....	38
TITOLO XII.....	39
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	39
ART. 82 - ESUMAZIONI ORDINARIE –	39
ART. 83 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE –	39
ART. 84 - DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE –	39
ART. 85 - DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE –.....	40
ART. 86 - AVVISI DI SCADENZA –.....	40
ART. 87 - ESTUMULAZIONE –	40
ART. 88 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO-... 40	
ART. 89 - RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI –	41
ART. 90 - RECUPERO DI OGGETTI PREZIOSI E DI RICORDI –.....	41
TITOLO XIII.....	42
POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO	42
ART. 91 - ORARIO –	42
ART. 92 - ORARIO DEI FUNERALI –	42
ART. 93 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO –	42
ART. 94 - DIVIETO DI INGRESSO –.....	42
ART. 95 - RITI RELIGIOSI –	43
ART. 96 - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI –.....	43
ART. 97 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO –	43
TITOLO XIV.....	45
LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE.....	45
ART. 98 - APPOSIZIONE DI LAPIDI – COSTRUZIONI –.....	45
ART. 99 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI –	45
ART. 100 - ORARIO DI LAVORO –.....	45
ART. 101 - ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE –	45
TITOLO XV	46
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	46
ART. 102 - FUNZIONI – LICENZA –	46
ART. 103 - MODALITA' DEI SERVIZI –	46
ART. 104 - DIVIETI GENERALI –	46
TITOLO XVI.....	47
PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	47
ART. 105 - COMPETENZE	47
ART. 106 - OBBLIGHI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO –	47
ART. 107 - DOVERI GENERALI DEL PERSONALE DEL CIMITERO –	48
TITOLO XVII	49
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	49
SANZIONI	49
ART. 108 - SANZIONI –	49
ART. 109 - ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI –	49
ART. 110 - NORMA DI RINVIO –	49

TABELLA TARIFFE ALLEGATA AL	50
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.....	50
<i>MAGGIORAZIONI e CAUZIONI</i>	51
MAGGIORAZIONI	51
CAUZIONI	51
PLANIMETRIA CIMITERO.....	52

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI.

ART. 1 - DISPOSIZIONE PRELIMINARE –

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265, al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e alla Legge Regionale 15/03/2001 n.5, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla gestione e custodia del cimitero, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2 - COMPETENZE –

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco.

ART. 3 - RESPONSABILITA'

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzato in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

ART. 4 - DENUNCIA DEI CASI DI MORTE –

La dichiarazione di morte è fatta, non oltre le 24 ore dal decesso, all'Ufficiale di Stato Civile. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o chi per esso.

Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

L'ufficiale di stato civile rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.

ART. 5 - DENUNCIA DEI CASI DI MORTE DA FARSI DAI MEDICI –

A norma dell'art. 103 sub a) del T.U. Leggi Sanitarie e del primo comma dell'art. 1 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi, contenute nel D.P.R. 3/11/2000 n.396 , i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, all'Ufficiale di Stato Civile, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.

La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatta anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico. Nel caso di morte di persona portatrice di malattia infettiva o alla quale siano stati somministrati nuclidi radioattivi, nella denuncia della causa di morte sono da riportare indicazioni utili a consentire una valutazione sulla pericolosità del suo stato anche tenuto conto della normativa tecnica e sanitaria specialistica.

ART. 6 - DENUNCIA DEI CASI DI MORTE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

ART. 7 - RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI –

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Asl competente per territorio che incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo, comunicando i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

ART. 8 - VISITA DEL MEDICO NECROSCOPO –

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico del Sindaco, esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 74 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

La visita del medico necroscopo deve essere sempre fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria - D.P.R. 285/1990 di Polizia Mortuaria.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un Medico nominato dall'Autorità sanitaria competente

ART. 9 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA –

Ricevuta la dichiarazione del Medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità con le norme di cui all'art. 74 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere od ossa umane, contemplate dal precedente articolo 7.

Qualora sussistano i casi previsti dall'art.6, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 10 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI –

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 dell'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente Regolamento.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di età presunta di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

ART. 11 - RISCONTRO DIAGNOSTICO –

Fatti salvi i poteri. In materia, dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 15 Febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, i trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura private quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il medico può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, ove il medico curante lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero, ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, evitando mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Comune di Leinì

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

TITOLO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 12 - PERIODO DI OSSERVAZIONE NORMALE –

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

ART. 13 - PERIODO DI OSSERVAZIONE CAUTELATIVO –

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 14 - RIDUZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE –

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del medico, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 15 - POSIZIONE DEL CORPO DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE –

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario.

ART. 16 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE – CAMERA MORTUARIA

In un locale del cimitero, distinto dalla camera mortuaria, si possono ricevere e tenere in osservazione, le salme di persone:

- morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- morte in seguito a qualsiasi accidente dalla pubblica via o in luogo pubblico;
- ignote, di cui si debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione

ambientale osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal coordinatore sanitario, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964, n. 185.

Il Comune di Leinì dispone di una camera mortuaria disposta per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

ART.17 - OBITORI

Previa convenzione con l'ASL competente, viene disposto di avvalersi della sala autoptica, presso lo stabilimento ospedaliero limitrofo, per l'esecuzione dei riscontri diagnostici di persone decedute nel proprio territorio.

TITOLO III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART. 18 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO –

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in apposito feretro.

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dai precedenti articoli 12 – 13 – 14 , il cadavere, rivestito di abiti o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro madre e neonato, morti in concomitanza del parto.

Il D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce le caratteristiche e i materiali delle casse.

TITOLO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 19 - TRASPORTO FUNEBRE –

Il trasporto funebre e' soggetto ad autorizzazione del Responsabile del servizio o di suo delegato.

In ogni trasporto sia all'interno del comune che da comune a comune oppure da stato a stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni del D.P.R. 285/90 e successive modificazioni e integrazioni.

Il trasporto di salme in cimitero di altro comune, è autorizzato a seguito di domanda degli interessati; tale domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

ART. 20 – TRASPORTI ALL'ESTERO

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.

In sede di attribuzione delle funzioni e compiti a termini dell'art. 4 D.Lgs. 18/08/2000, n.267, con nota del Ministero della Salute in data 21/05/2002 n.400, le disposizioni relative alle attribuzioni in materia esercitate dal Prefetto, sono demandate al Sindaco quale titolare della competenza al rilascio dei passaporti mortuari (Convenzione di Berlino) o al rilascio dell'autorizzazione al trasporto di salma diretta a Paesi non aderenti alla Convenzione.

TITOLO V

CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

ART. 21 - AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA –

Il necroforo non può ricevere nel cimitero, per essere inumato o tumulato, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art.6 del D.P.R. 285/1990.

ART. 22 - CUSTODIA DEI DOCUMENTI –

Le autorizzazioni di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal personale addetto del cimitero. Lo stesso, parimenti, dovrà iscrivere sopra apposito registro in doppio esemplare:

- le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al precedente articolo 21, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositati;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.....

Un esemplare del registro di cui al precedente comma dovrà essere consegnato, alla fine di ogni anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il cimitero stesso.

ART. 23 - RICEVIMENTO DI SALME E RESTI MORTALI –

Nel Cimitero devono essere ricevuti:

- a) - i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza
- b) – i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) - i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
- d) - i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del Regolamento di Polizia Mortuaria - D.P.R. 285/1990 di Polizia Mortuaria;
- e) - i resti mortali delle persone sopraelencate.

f) - nel campo comune, i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, purchè nate in Leinì oppure che abbiano avuto, in qualche periodo della loro vita, la residenza nel Comune (tale condizione deve essere certificata dall'anagrafe). previa richiesta e pagamento secondo le tariffe vigenti di cui alla tabella allegata.

ART. 24 - SERVIZI GRATUITI

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico definiti indispensabili, esplicitamente classificati dalla Legge, o specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare:

- il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio;
- il recupero ed il relativo trasporto delle salme decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
- la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione) nel Cimitero per le salme di persone non abbienti seguite dai servizi sociali del Comune previa richiesta di funerale gratuito da parte dei suddetti servizi.
- salme di persone di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa.

Tutti gli altri servizi (trasporti funebri sul territorio comunale, esecuzione operazioni cimiteriali) sono sottoposti al pagamento delle tariffe secondo la normativa vigente.

ART. 25 - DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME O DI RESTI MORTALI

Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio di Stato Civile, per le pratiche richieste dal caso.

TITOLO VI

INUMAZIONI

ART. 26 - SEPOLTURE –

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle e tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli articoli 76, 77 e 78 del citato Regolamento di Polizia Mortuaria.

A norma dell'art.337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934 n.1265, ogni comune deve avere un cimitero con almeno una parte a sistema di inumazione.

ART. 27 - FORMA E CLASSI DEI CAMPI –

I campi comuni per le sepolture ordinarie sono di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

I campi comuni per le salme degli adulti sono indicati con le lettere "A", "D", "F" e "G" del piano di distribuzione del cimitero.

ART. 28- CIPPI INDICATIVI –

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento e verrà posto a cura del personale del cimitero,

ART. 29 - SCAVO DELLA FOSSA –

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depositato il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 30 - DIMENSIONI E DISPOSIZIONI DELLE FOSSE PER ADULTI –

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età, debbono avere una profondità non inferiore a due metri. Nella parte più profonda la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

ART. 31 - FOSSE PER FANCIULLI –

Le fosse per inumazione di cadaveri per fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato l'una dall'altra.

I campi per l'inumazione dei fanciulli sono indicati con la lettera "H" del piano di distribuzione del cimitero.

ART. 32 - MODALITA' DI CONCESSIONE –

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private: sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento; sono private le sepolture per inumazioni effettuate in aree in concessione (99 anni).

ART. 33 - REVOCA E DECADENZA DELLA SEPOLTURA –

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

ART. 34 - CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER L'INUMAZIONE –

Per l'inumazione non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del D.P.R. 285/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 35 - NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE A INUMAZIONE –

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre: soltanto madre e neonato, morte in concomitanza del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per le sepolture in campi comuni non è ammessa la scelta dei posti.

I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.

Sulla fossa è permesso il collocamento di croci, di monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e versamento di cauzione (di cui alla tabella allegata).

Detta cauzione sarà rimborsata a lavori ultimati e previo accertamento che non siano stati arrecati danni alle proprietà Comunali e private. L'esecuzione delle suddette opere dovrà avvenire esclusivamente durante l'orario di apertura al pubblico del cimitero.

Il monumento o la lapide dovrà poggiare su un conveniente basamento atto a garantire la stabilità; detta fondazione non dovrà comunque superare la quota del terreno del campo e potrà avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza ml. 2,20; larghezza ml. 1,00.

Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, ceramica o altro materiale non deperibile, nonché i portafiori ed i lampadari.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, luogo e data di nascita o età, condizione delle persone defunte, all'anno mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà del Responsabile incaricato dal Sindaco, dietro domanda, di darne autorizzazione.

ART. 36 - ORNAMENTO CON FIORI E PIANTE –

Sulle sepolture private e sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purchè con le radici o con i rami non si invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura dovranno essere ridotti, su semplice invito del personale addetto, all'altezza prescritta.

Nel caso di inadempienza, il competente Ufficio disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

E' consentita la posa di cordoli a delimitazione del posto.

ART. 37 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE – RECUPERO MATERIALI –

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

E' facoltà del Comune, su istanza degli interessati, presentata prima della scadenza suddetta, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra, da parte degli aventi diritto, in considerazione della loro importanza artistica.

Parimenti è possibile autorizzare, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini entro il terzo grado, purchè nello stesso cimitero e purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, utilizzato per costruzioni o riparazioni nel cimitero.

I materiali che non possono essere reimpiegati nel cimitero possono essere venduti a licitazione privata: l'importo relativo è impiegato per opere di miglioramento generale e di miglioramento dei campi comuni.

TITOLO VII

TUMULAZIONI

ART. 38 - SEPOLTURE A TUMULAZIONE –

Nella tumulazione ogni feretro, deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separata

Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore ai venti anni, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa, nella misura indicata nell'allegato al presente regolamento.

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

ART. 39 - TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI –

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- aree per cappelle ed edicole. La durata della concessione è fissata in anni 99.
- loculi. La durata della concessione è fissata in anni 60;
- cellette ossario per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 60;
- cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni 60.

ART. 40 - NORME PER LA CONCESSIONE –

La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone, enti e comunità, secondo le disponibilità.

Il concessionario deve rivolgere istanza al Sindaco, in carta legale, con l'indicazione specifica degli estremi di identificazione del loculo, celletta o dell'appezzamento di terreno (area cimiteriale).

ART. 41 - ATTO DI CONCESSIONE – PAGAMENTO – CAUZIONE –

La concessione viene formalizzata da apposito atto amministrativo con rogito del Segretario Generale dell'Ente o mediante scrittura privata autenticata, da stipularsi fra il Comune e il concessionario.

In particolare per le aree cimiteriali si continuerà a seguire le modalità della stipula dell'atto pubblico amministrativo; per le concessioni di loculi e cellette ossario si seguirà la modalità della stipula della scrittura privata autenticata.

Prima della stipula dell'atto, il concessionario deve versare l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente, nonché l'importo delle spese

contrattuali costituito da bolli, imposta di registro e diritti comunali in caso di atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Generale dell'Ente.

La concessione di un'area cimiteriale per la costruzione di edicola funeraria è soggetta altresì al rilascio di un Permesso di Costruire da presentare all'ufficio Tecnico dell'Ente.

Qualora siano necessari lavori di manutenzione dell'edicola funeraria il concessionario dovrà versare al Comune una cauzione a garanzia dei lavori da svolgere sia per la sicurezza degli operatori stessi che degli eventuali cittadini che si trovassero a frequentare il Cimitero.

ART. 42 - DOVERI DEI CONCESSIONARI –

La concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito atto di concessione e dai progetti, se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, cappelle ed edicole funerarie, loculi e cellette, sono a carico dei concessionari.

ART. 43 - DECORRENZA DELLA CONCESSIONE – RINNOVI –

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione.

Alla scadenza delle concessioni relative ad edicole, cappelle funerarie o aree per inumazioni private, i concessionari ed i loro successori potranno richiedere la conferma della sepoltura, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo pagamento dell'importo della tariffa vigente all'atto del rinnovo della concessione.

Salvo quanto disposto dal 2° comma del successivo articolo 61, le concessioni relative ai loculi, alle cellette ossario ed alle cellette cinerarie non sono rinnovabili.

ART. 44 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE –

Il Comune provvederà ad affiggere, un anno prima della scadenza della concessione, relativamente alle aree cimiteriali, apposito avviso all'albo pretorio e all'albo posto nel Cimitero, l'elenco delle concessioni in scadenza. La mancata richiesta di riconferma, da farsi almeno tre mesi prima della scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati; i manufatti posti sulle suddette sepolture cadranno in proprietà del Comune con le modalità prescritte dal precedente articolo 37 .

TITOLO VIII

CAPPELLE ED EDICOLE

ART. 45 - CONCESSIONE DELL'AREA –

Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Due o più famiglie possono avere in concessione una medesima area per sepoltura di famiglia. Nell'atto verranno fissate le rispettive quote con l'indicazione specifica dei loculi, delle cellette ossario o cinerarie di pertinenza.

La concessione di aree per la costruzione di cappelle e di edicole funerarie può essere assegnata sia a residenti che a non residenti. In quest'ultimo caso deve ricorrere almeno uno dei seguenti presupposti:

-che il concessionario sia nato a Leinì;

-che il concessionario sia stato residente a Leinì. La condizione citata deve trovare un riscontro anagrafico.

In caso di concessione di area in favore di un soggetto non residente, i prezzi saranno soggetti all'applicazione di una maggiorazione come stabilito nella tabella allegata.

ART. 46 - OBBLIGHI PARTICOLARI DEI CONCESSIONARI DI AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA – TERMINI –

Dalla data di stipulazione dell'atto di concessione cimiteriale decorrono i termini di 5 anni per la presentazione della richiesta di concessione edilizia e del relativo progetto.

Dalla data di notificazione della concessione edilizia decorrono sei mesi per l'inizio dei lavori, i quali devono essere ultimati nel termine di dodici mesi dal loro inizio.

I termini previsti dal comma precedente sono prorogabili dal Sindaco, per le sepolture in corso d'opera, a richiesta e per motivi da valutarsi dall'Amministrazione, per un periodo non superiore a dodici mesi.

Per il periodo di proroga viene applicata la penale mensile del 2% del corrispettivo della concessione.

ART. 47 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI –

Le domande per ottenere il permesso edilizio per la costruzione di cappelle ed edicole funerarie e/o effettuare interventi edilizi sulle medesime, devono essere

presentate con le modalità prescritte dall'Ufficio Tecnico Comunale. Il rilascio del permesso a costruire è subordinato al pagamento di una cauzione, a garanzia della regolare esecuzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alle proprietà comunali o private, dell'importo sottospecificato:

- 5% sul costo di costruzione per nuove cappelle ed edicole funerarie e per ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria su costruzioni esistenti;

- €. 50 per interventi edilizi di manutenzione ordinaria.

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, potrà richiedere disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione Edilizia.

I singoli progetti devono essere approvati dal competente Ufficio Tecnico sentita la Commissione Edilizia.

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno venire accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non possono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del competente Ufficio Tecnico, con le modalità previste dai precedenti commi.

ART. 48 - PRESCRIZIONI DA OSSERVARE NEL CORSO DEI LAVORI –

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

ART. 49 - DIRITTO DI SEPOLCRO –

Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto.

Il diritto di uso delle sepolture private di famiglia è riservato alla persona del Concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...), fino al completamento della capienza del sepolcro.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal concessionario del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, ovvero dai suoi eredi, con una apposita dichiarazione resa ai sensi della Legge 4/01/1968 n. 15, da presentare al Servizio Comunale di Polizia Mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, autorizzerà la sepoltura.

Può altresì essere consentita, su richiesta del concessionario, e dei suoi eredi, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito benemerenze nei confronti del concessionario.

I casi di convivenza di cui al comma precedente, verranno valutati di volta in volta dal competente Ufficio Comunale, in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 5, ed alle risultanze anagrafiche.

L'eventuale condizione di particolare benemeranza nei confronti del concessionario, ovvero dei suoi eredi, va comprovata con apposita dichiarazione, resa ai sensi della Legge 4/01/1968 n. 15, del concessionario stesso, depositata presso il servizio Comunale di Polizia Mortuaria almeno due anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura. Qualora il decesso si verifichi prima del decorso dei due anni, potrà essere consentita la tumulazione provvisoria di cui all'articolo seguente.

Al di fuori di quanto stabilito dall'articolo seguente rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura, tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti, inoltre nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione dagli aventi diritto.

ART. 50 - TUMULAZIONE PROVVISORIA –

La tumulazione provvisoria in sepoltura di famiglia può essere autorizzata esclusivamente nei seguenti casi:

1. quando il richiedente dimostri di aver ottenuto in concessione un'area cimiteriale per edificare la propria tomba;
2. quando il Cimitero Comunale risulti carente di loculi;
3. quando, trattandosi di persona che si trovava in condizioni di particolare benemeranza nei confronti del titolare della concessione, ovvero dei suoi eredi, non siano ancora trascorsi, alla data della tumulazione, i due anni previsti dal comma 8 dell'art. precedente.

La relativa autorizzazione è concessa previo assenso formale del concessionario.

La tumulazione provvisoria è consentita per una durata non superiore a quella prevista per l'ultimazione dei lavori della tomba nel caso di cui al punto 1), sino alla realizzazione di nuovi loculi nel caso di cui al punto 2), ovvero sino alla scadenza dei due anni nel caso di cui al punto 3).

Colui che richiede la tumulazione provvisoria, dovrà dichiarare formalmente, all'atto della domanda, di essere a conoscenza che in ogni caso, alla scadenza regolamentare della stessa senza che si sia provveduto altrimenti, la salma di cui trattasi verrà inumata in campo comune a cura dell'Amministrazione Comunale, senza che quest'ultima sia tenuta a darne preavviso agli interessati.

ART. 51 - OSSARI, CINERARI E LOCULI –

Nelle cappelle di famiglia e nelle edicole funerarie è consentita la costruzione di ossari, cinerari e di loculi. Per questi ultimi si applicano le norme di cui agli artt. 58 – comma 3° e 4°; 59, 60, 61 e 63 del presente regolamento.

ART. 52 - SALME O RESTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI –

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne titolo secondo le norme del precedente articolo 49.

ART. 53 - COLLAUDO DELLE OPERE E RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE –

Il deposito cauzionale previsto dall'art. 47 secondo comma verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale o il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

ART. 54 - MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'AREA –

Qualora il Concessionario non rispetti i termini fissati dall'art.46, la concessione si intende decaduta ed il Comune provvederà al rimborso del prezzo pagato all'atto della domanda, ridotto del 30% con l'esclusione delle spese contrattuali.

Il provvedimento di decadenza sarà notificato al concessionario; se trattasi di area con parziale opera in corso, le opere eventualmente esistenti resteranno acquisite dal Comune senza alcun rimborso, ma il concessionario ha diritto di recuperare il materiale a piè d'opera non ancora utilizzato, da effettuarsi non oltre sei mesi dalla notifica.

ART. 55 - MANUTENZIONE DELLE OPERE –

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria della sepoltura e delle opere annesse; ad eseguire i restauri ed opere che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuni od indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; ad eliminare eventuali infrazioni connesse. Tutte le opere di manutenzione straordinaria alle edicole funerarie che comportino interventi alla muratura, intonaco, rivestimento, impermeabilizzazione, serramenti e vetrate, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale e subordinate al versamento della cauzione di cui all'art. 47. Se più sono i titolari della

concessione o loro aventi causa, solidale è la loro responsabilità nell'esercizio dei diritti e doveri inerenti, e qualsiasi iniziativa o decisione in merito a detto esercizio dovrà essere approvata dalla totalità dei concessionari o da un delegato di essi, munito di procura.

ART. 56 - DECADENZA PER ABBANDONO –

Si intendono decadute le concessioni delle sepolture di famiglia che risultano, a seguito provvedimento del Responsabile dell'ufficio competente, e prima della scadenza della concessione, in stato di abbandono per la non esecuzione di opere indispensabili al buon mantenimento o per l'abbandono in stato gravemente indecoroso.

Rilevandosi lo stato di abbandono sarà notificata ai concessionari specifica diffida; se il concessionario non risulta reperibile, sulla tomba sarà apposta una palina-avviso e sarà data diffida con pubblicazione all'albo pretorio e all'albo posto all'ingresso de Cimitero per 90 giorni

Allo scadere del termine sarà dichiarata la decadenza con determinazione del Responsabile dell'Ufficio competente, che avrà efficacia dalla data di esecutività della determinazione stessa; e da tale data il comune rientrerà nella piena disponibilità dell'area e delle costruzioni ivi esistenti e trasferirà in campo,ossario o cinerario comune, le eventuali salme, resti e ceneri.

ART. 57 - CESSIONE E RINUNCIA –

AREE LIBERE.

Il concessionario di aree di sepoltura di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, e sempre che non si sia verificata decadenza per mancata utilizzazione, può rinunciare alla stessa a favore del Comune, ottenendo il rimborso dell'importo versato per la concessione con esclusione delle spese e dei diritti contrattuali ridotto del 30 %

AREE CON PARZIALE COSTRUZIONE.

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui al precedente comma ed il concessionario ha diritto al recupero delle opere in soprasuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

A discrezione dell'Amministrazione si può anche utilizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta ottenga in concessione dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art. 46 del presente regolamento.

AREE CON OPERE FINITE.

Il concessionario può rinunciare alla concessione di aree con opere finite, con diritto al rimborso del valore delle opere. Le opere sono valutate dall'Ufficio Tecnico Comunale. L'importo versato per la concessione sarà restituito al concessionario nelle seguenti misure: 70% per le rinunce effettuate entro cinque anni dalla data di stipulazione dell'atto di concessione, 50%

per le rinunce effettuate entro i dieci anni. Nessun rimborso spetta per le rinunce avvenute dopo i dieci anni dalla stipulazione dell'atto.

Le aree con opere finite che hanno fatto oggetto di rinuncia a concessione, saranno nuovamente assegnate, da parte del Comune, a terzi richiedenti, seguendo la normale procedura per la concessione di aree. Oltre all'importo della concessione dovrà essere versato l'importo del valore delle opere, determinato nei modi sopraindicati.

ART. 58 - DIVISIONE –

Più titolari di una tomba possono richiedere al Comune, con istanza da formularsi in base all'art.21 D.P.R. 28/12/2000, n.445, la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. In relazione a queste istanze si possono determinare gli oneri di manutenzione.

La rinuncia da parte di un contitolare, se avviene a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione, ai fini dei canoni dovuti; essa deve risultare nei modi previsti dal primo comma del presente articolo.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione possono regolare i propri rapporti interni, fermo restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R.285/1990.

Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo.

Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi i quali, sono tenuti a denunciare questa loro qualità al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

Ai sensi dell'art.93 del D.P.R. 285/1990 non ha validità nei confronti dell'Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso sulla concessione.

ART.59 – REVOCA

Salvo quanto previsto dall'art.92, 2° comma del D.P.R. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto, concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata,

di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle salme dalla vecchia tomba alla nuova.

L'Amministrazione darà notizia della decisione presa al concessionario, se noto, oppure mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

TITOLO X

LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE

ART. 60 - NORME PER LA CONCESSIONE-

Salvo quanto disposto dal presente titolo, la concessione di loculi, delle cellette ossario e delle cellette cinerarie è regolata dalle norme di cui al precedente titolo VII.

La titolarità della sepoltura in loculi, cellette o cinerari è fondata su concessione amministrativa.

La concessione di loculi, cellette ossario e cellette cinerarie potrà essere fatta a persone residenti nel Comune, a persone nate nel Comune e non residenti, a persone che non sono nate, ma in precedenza hanno avuto la residenza e a persone non nate e mai state residenti applicando la maggiorazione dell'allegato tariffario.

Le cellette ossario sono sempre concesse senza alcuna maggiorazione, per i resti di salme sepolte nel Cimitero di Leinì.

ART. 61 - LOCULI –

La concessione di loculi singoli è data individualmente solo a seguito del decesso della persona cui è destinato, fatte salve specifiche deroghe in occasione della costruzione di nuovi lotti di loculi. In casi eccezionali la stipulazione della concessione può essere autorizzata anche con il concessionario vivente, qualora questi dimostri di non avere parenti prossimi che si curino di lui alla sua morte.

La concessione dei loculi ha durata di anni sessanta non prorogabile. Nel caso di loculi doppi, qualora alla data del decesso del secondo concessionario alla scadenza della concessione intercorrano meno di venti anni, previo versamento di un diritto pari al terzo dell'importo della concessione, determinato secondo la tariffa vigente al momento della scadenza originaria, la concessione sarà prorogata di altri venti anni.

Alla scadenza della concessione il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune, salva la facoltà per gli eredi, di collocare i resti in cellette ossario e salvo quanto disposto dal successivo art. 76-secondo comma.

Nel loculo è ammesso il collocamento di cassetine con i resti e con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o cinerario e dietro consenso del concessionario o dei suoi successori.

ART. 61 BIS - TUMULAZIONE PROVVISORIA IN LOCULO, CELLETTA OSSARIO O CINERARIA-

La tumulazione provvisoria in loculo, celletta ossario o cineraria può essere autorizzata esclusivamente nei seguenti casi:

- 1 quando il richiedente dimostri di aver ottenuto in concessione un'area cimiteriale per edificare la propria tomba;
- 2 quando il Cimitero Comunale risulti carente di loculi o cellette ossario.

La relativa autorizzazione è concessa previo assenso formale del concessionario.

La tumulazione provvisoria è consentita per una durata non superiore a quella prevista per l'ultimazione dei lavori della tomba nel caso di cui al punto 1), sino alla realizzazione di nuovi loculi nel caso di cui al punto 2).

Colui che richiede la tumulazione provvisoria, dovrà dichiarare formalmente, all'atto della domanda, di essere a conoscenza che in ogni caso, alla scadenza regolamentare della stessa senza che si sia provveduto altrimenti, la salma di cui trattasi verrà inumata in campo comune a cura dell'Amministrazione Comunale, senza che quest'ultima sia tenuta a darne preavviso agli interessati.

ART. 62 - CARATTERISTICHE DEI FERETRI -

A norma degli artt. 30 e 31 del D.PR. 285/1990, per la tumulazione nei loculi è prescritta la duplice cassa: una di legno e l'altra di metallo.

ART. 63 - CELLETTE OSSARIO -

Le cellette ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti dei cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.

Ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona.

ART. 64 - CELLETTE CINERARIE -

Le cellette cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadavere cremato.

ART. 65 - REGIME DI CONCESSIONE DI LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CINERARIE -

I loculi, le cellette ossario e le cellette cinerarie non sono commerciabili a nessun titolo, sono destinate, esclusivamente, alla sepoltura della salma, dei resti mortali o delle ceneri indicati nel contratto all'atto della concessione stessa che decadrà

automaticamente allorché la sepoltura individuale non sia occupata da salma, ceneri o resti mortali per i quali era stata richiesta.

La dichiarazione di decadenza compete al responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

Qualora il Concessionario intenda restituire al Comune il loculo o celletta non ancora occupati si avrà rinuncia con rimborso dell'importo della concessione stessa al momento della stipulazione, con esclusione delle spese contrattuali, accessorie ed eventuali maggiorazioni con le seguenti modalità:

- a) se la restituzione avviene entro il quinto anno della concessione, riduzione del del 30 %;
- b) se la restituzione avviene fra il sesto ed il decimo anno della riduzione del del 50 %;
- c) se la restituzione avviene oltre il decimo anno dalla concessione il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.

Nulla è dovuto per la restituzione di loculi o cellette già occupati, le cui salme, resti o ceneri siano state rimosse. Il loculo o celletta rimasti vuoti rientrano nella piena disponibilità del Comune.

ART. 66 - CONCESSIONE LOCULI E CELLETTE OSSARIO RESTITUITI

Verificatasi la restituzione di cui all'art. 65 prima detto, il loculo o la celletta ossario potrà essere oggetto di nuova concessione, il cui costo sarà quello stabilito per la cessione di nuovi loculi o cellette ossario, abbattuto nel seguente modo:

- a) costruzione avvenuta entro un quinquennio: 5% in meno;
- b) costruzione avvenuta tra il 5° e il 15° anno: 10% in meno;
- c) costruzione avvenuta oltre il 15° anno: 25% in meno.

ART. 67 - SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEI LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE –

I loculi, le cellette ossario e le cellette cinerarie sono ceduti con la lapide.

E' vietato applicare alla lapide che divide l'avello, mensole e davanzali sporgenti. E' vietato, altresì, sistemare vasi di fiori ed altri oggetti ingombranti, nello spazio antistante i loculi e le cellette nelle adiacenze delle file di terra.

Alle lapidi potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo o altro metallo, nonché portafiori e lampade votive, purché non sporgano per più di 15 centimetri. Sono ammessi i ritratti a smalto ed in porcellana.

Si applicano le disposizioni del precedente art. 35 ultimo comma per quanto concerne le iscrizioni. L'impresa incaricata per l'iscrizione dovrà dare preavviso scritto su apposito modulo al personale del Cimitero.

TITOLO XI

CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 68 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERI -

L'autorizzazione alla cremazione è disciplinata dall'art.79 del D.P.R. 285/1990, dalla legge 130/2001 e dalla legge Regione Piemonte n.20 del 31.10.2007.

Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Stato Civile di LEINI, quale comune di decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001 n.130.

Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e il rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali.

Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno e, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo, contenente i dati richiesti e corredata dalla documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art.79 del D.P.R. 285/1990.

In apposito registro, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

Questo Ente non dispone di crematorio e si avvale di impianti messi a disposizione da altri Enti.

ART. 69 - TRASPORTO E CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno apposita targhetta in materiale non deperibile con l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.

L'urna contenente le ceneri deve essere di materiale solido, non degradabile (metallo, marmo, ecc.) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, fermo restando le autorizzazioni richieste.

La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso all'Ufficio dei Servizi Cimiteriali che ha autorizzato la cremazione e il terzo esemplare conservato da chi prende in consegna l'urna.

ART. 70 - DIVERSE DESTINAZIONI DELLE CENERI –

Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate
- b) inumate, a condizione che le urne cinerarie siano realizzate in materiali non deperibili;
- c) affidate per la conservazione secondo le modalità di cui ai successivi artt. 73 e 74
- d) disperse secondo le modalità di cui ai successivi artt. 75, 76 e 77

ART. 71 - TUMULAZIONE DELL'URNA CINERARIA –

La tumulazione dell'urna è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire:

- a) in celletta o loculo individuale;
- b) in sepoltura privata;
- c) in loculo o celletta con preesistente feretro e/ o ossa e/o ceneri.

ART. 72 - INUMAZIONE DELL'URNA CINERARIA –

L'inumazione è effettuata in area cimiteriale a ciò destinata o in sepoltura privata a condizione che siano assicurate nel tempo le condizioni di identificazione della sepoltura.

L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale non deperibile.

ART. 73 - AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA –

L'affidamento delle ceneri e le relative autorizzazioni sono disciplinate dalla legge 30.3.2001 n.130, nel rispetto della volontà del defunto, o dichiarazione, manifestata all'ufficiale di Stato Civile del comune di decesso o residenza, resa dal coniuge o in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e segg. del Codice Civile o nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno e, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

-dal coniuge o in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e segg. del Codice civile o nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

- dall'esecutore testamentario

-dal tutore di minore o interdetto

-dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati , qualora il defunto ne sia iscritto

-in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

Qualora in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio.

La domanda dovrà essere presentata all'Ufficiale dello Stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o di residenza, su modello appositamente predisposto.

Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto individuato come affidatario.

La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune dove le ceneri sono custodite al momento della richiesta.

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata richiesta una diversa destinazione delle ceneri ai sensi del presente regolamento, l'urna dovrà essere consegnata al Cimitero comunale per la conservazione.

Il Comune, qualora sia richiesta la conservazione dell'urna all'interno del cimitero comunale, provvederà alla destinazione delle ceneri secondo le indicazioni del rinunciatario.

In assenza di disposizioni, previo deposito nel Cimitero Comunale per 90 giorni, verranno tumulate nel cinerario comunale, previo pagamento dell'apposita tariffa.

In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a dare notizia al comune di residenza del defunto, se conosciuto.

Il Comune provvederà ai sensi di quanto disposto al precedente punto.

ART. 74 - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO –

Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento, il soggetto affidatario deve presentare apposita istanza all'ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso ovvero dove sono tumulate le ceneri, con annessa dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui dichiarerà sotto la sua responsabilità di:

- conservare l'urna cineraria all'interno dell'abitazione e aree pertinenziali purché sia garantita una destinazione stabile e siano offerte le necessarie garanzie contro ogni profanazione ;

- consentire eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- avere piena conoscenza che l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale;
- avere piena conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- consegnare l'urna al Cimitero Comunale, nel caso in cui vengano a cessare le condizioni per l'affidamento;
- comunicare all'Amministrazione Comunale di Leinì nonché al Comune di nuova destinazione il trasferimento dell'urna entro il termine di 30 giorni;
- essere disponibile alla consegna dell'urna cineraria all'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza se richiesta da questi in base a provvedimento giudiziario.

ART. 75 - DISPERSIONE DELLE CENERI –

La dispersione delle ceneri e le relative autorizzazioni sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001 n.130 e dalla legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007 n.20, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o in difetto di questi dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e segg. del Codice civile o nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno e, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti la volontà che le proprie ceneri siano disperse nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Qualora il defunto non abbia individuato la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- dal coniuge o in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e segg. del Codice civile o nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
- dall'esecutore testamentario
- dal tutore di minore o interdetto
- dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati , qualora il defunto ne sia iscritto.
- In mancanza dal personale autorizzato dal comune.

Qualora in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di disperdere le ceneri.

La persona incaricata della dispersione delle ceneri può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto.

Resta valida la possibilità per il soggetto individuato come persona incaricata a disperdere le ceneri di rinunciare all'incarico attribuitogli. La rinuncia alla dispersione deve risultare da dichiarazione resa al Comune presso cui sono collocate le ceneri al momento della richiesta.

In caso di rinuncia all'incarico di dispersione e qualora la volontà del defunto fosse quella di essere disperso, l'urna dovrà essere consegnata al Cimitero Comunale per la successiva dispersione in natura o nel cinerario comune secondo la volontà espressa dal defunto. Qualora il defunto non abbia indicato il luogo ove effettuare la dispersione, le ceneri saranno disperse nell'area appositamente individuata nel cimitero comunale o cinerario comune. In tal caso il servizio di custodia per il tramite del Comune provvederà a darne notizia al Comune di residenza del defunto.

ART.76 – LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse, sul territorio comunale, nei seguenti luoghi:

- a) nel cinerario comune, ai sensi dell'art.80 comma 6 del D.P.R. 285/1990
- b) nell'area che a ciò verrà destinata appositamente individuata all'interno del cimitero comunale
- c) in aree private, poste al di fuori del centro abitato, all'aperto, con il consenso dei proprietari senza dar luogo ad alcun compenso o altra utilità in relazione al consenso alla dispersione.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art.3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 (nuovo codice della strada)

E' altresì vietata, al di fuori del cinerario comune la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

Nel caso di espressa volontà di dispersione delle ceneri nei fiumi, i fossi e i corsi d'acqua presenti sul territorio comunale non sono ad essi equiparati.

La dispersione all'interno del Cimitero di Leinì avviene mediante versamento dell'intero contenuto dell'urna cineraria in cinerario comune o nell'apposita area a ciò destinata.

La dispersione in natura è consentita fuori dal territorio comunale:

-in altri luoghi della Regione Piemonte nel rispetto di quanto disposto dalla legge Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n.20;

-in altri luoghi del territorio nazionale nel rispetto delle legislazioni regionali in vigore nel luogo e, in assenza, della legge 30 marzo 2001 n.130.

L'incaricato della dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

La dispersione delle ceneri deve avvenire entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

Il soggetto incaricato alla dispersione è tenuto a comunicare, con preavviso di dieci giorni, al Comune di destinazione delle ceneri e per conoscenza al Comune di Leinì, le modalità di dispersione delle stesse.

Qualora entro il predetto termine non pervenga un provvedimento di diniego la dispersione s'intende autorizzata.

Qualora il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicare alcun luogo ove disperderle, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dai soggetti individuati precedentemente, nell'ordine di priorità ivi indicato.

In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nell'apposita area cimiteriale.

Nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

La dispersione in acqua deve avvenire mediante svuotamento dell'urna contenente le ceneri.

E' vietata la dispersione in aria (al vento).

La dispersione nell'area interna del cimitero è consentita per le ceneri dei defunti titolari di ingresso nel cimitero comunale, ai sensi dell'art.23 del presente Regolamento.

ART. 77 - PROCEDURA PER LA DISPERSIONE –

Ai fini dell'autorizzazione, il soggetto incaricato della dispersione deve presentare apposita istanza indicante i propri dati anagrafici e la propria residenza con annessa dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui dichiara sotto la sua responsabilità:

- il luogo, tra quelli consentiti dalle vigenti disposizioni, ove le ceneri saranno disperse;
- il termine entro cui verrà eseguita la dispersione delle ceneri;
- il luogo dove l'urna cineraria vuota verrà conservata o le modalità di smaltimento della stessa nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che in tal caso provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
- di essere disponibile alla consegna dell'urna cineraria all'Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza se richiesta da questi in base a provvedimento giudiziario;
- di avere piena conoscenza che in caso di autorizzazione alla dispersione non può essere variata la destinazione finale delle ceneri.

In caso di dispersione fuori da territorio comunale occorre allegare all'istanza:

- l'autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
- nel caso di dispersione in area privata, al di fuori dei centri abitati, consenso scritto dei proprietari con annessa dichiarazione di non dar luogo ad alcuna attività comportante compenso o altra utilità in relazione alla dispersione.

L'atto di autorizzazione, che dovrà indicare la volontà del defunto di essere disperso, la persona incaricata di eseguire la dispersione e il luogo ove avverrà la dispersione delle ceneri, costituisce documento di accompagnamento delle ceneri ed è consegnata al

soggetto incaricato della dispersione. Una copia di detta autorizzazione è conservata agli atti presso il Comune.

ART. 78 - TARIFFE PER LA DISPERSIONE IN CIMITERO –

Le operazioni di dispersione nel Cimitero saranno eseguite a titolo oneroso, previa determinazione delle tariffe a cura della Giunta Comunale nel rispetto della misura massima prevista dal Decreto Ministero dell'interno 16 maggio 2006.

ART. 79 - SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE –

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, così come previsto dall'art.7 della legge regione Piemonte n. 20 del 31.10.2007, sia nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario sia nel caso di dispersione delle ceneri per volontà del defunto, viene realizzata nel cimitero comunale, in apposita area, una targa individuale che riporta i dati anagrafici del defunto .

Il costo per la fornitura della targa, che dovrà rispondere a dimensioni e tipologia uniformi secondo le prescrizioni che verranno fornite dal Comune, è a carico dei familiari del defunto o comunque di chi ha disposto per l'affidamento o la dispersione delle ceneri.

ART. 80 - REGISTRI PER L'AFFIDAMENTO E LA DISPERSIONE –

L'affidamento dell'urna cineraria e la dispersione delle ceneri avvenute in territorio comunale devono essere registrate a cura dell'Ufficio Stato Civile e Servizi Cimiteriali .

Nei registri devono risultare:

- i dati anagrafici e di residenza dell'affidatario o della persona incaricata della dispersione;
- i dati identificativi del defunto;
- il luogo di conservazione dell'urna cineraria in caso di affidamento e l'indirizzo del nuovo luogo di conservazione nel caso intervenissero eventuali variazioni;
- i recessi dall'affidamento;
- le date di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e le risultanze riscontrate;
- il luogo, anche sommariamente individuato nel caso di dispersione in natura, ove è avvenuta la dispersione delle ceneri;
- il luogo di conservazione dell'urna cineraria vuota o le eventuali modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero.

ART. 81 - VIOLAZIONI

Chiunque violi le disposizioni degli articoli di cui titolo XI del presente regolamento in relazione al disposto dell'art. 6 comma 3 della legge Regionale

31.10.2007 n.20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 al pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 Euro.

TITOLO XII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 82 - ESUMAZIONI ORDINARIE –

Le esumazioni consistono nel togliere dalla sepoltura praticata nella nuda terra i resti dei cadaveri.

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate con apposito avviso al Cimitero e si eseguono, nelle prime ore del mattino e nelle ore in cui il cimitero è chiuso.

La mancanza di richiesta, da parte degli interessati, della collocazione dei resti mortali in apposite cellette ossario, trascorso un anno dalla comunicazione esposta al Cimitero, costituisce una legale presunzione di abbandono ed il Comune provvederà d'ufficio alla collocazione in ossario comune.

ART. 83 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE –

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o previa richiesta dei familiari su autorizzazione del Comune per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

In caso di richiesta di traslazione straordinaria di salma, il Servizio Cimiteriale accerta le relative cause di morte al fine di salvaguardare gli operatori da contatti con agenti patogeni infettivo-diffusivi. Qualora non sia stato possibile conoscere la causa della morte del deceduto da traslare vengono adottati i protocolli operativi di massima cautela.

In caso di esumazione straordinaria ordinata dall'autorità giudiziaria prima di due anni dalla morte, vengono adottate le precauzioni igienico-sanitarie speciali stabilite dall'Autorità Sanitaria di concerto con il magistrato.

ART. 84 - DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE –

Salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- quando trattasi della salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e l'Autorità Sanitaria dichiarare che essa può essere eseguita senza alcun pericolo per la pubblica salute.

ART. 85 - DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE –

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per depositarle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco a norma dell'art. 85 del Regolamento di polizia mortuaria.

I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa in materia.

ART. 86 - AVVISI DI SCADENZA –

L'Amministrazione Comunale avvertirà con pubblico manifesto posto vicino al campo interessato, nella bacheca del cimitero, nell'Ufficio di Stato Civile e all'albo pretorio del Comune, le esumazioni ordinarie da eseguire, indicando che l'esumazione viene eseguita per tutte le concessioni in scadenza e per tutte le fosse comuni concesse nel decennio precedente.

Coloro che vogliono essere informati della data di esumazione debbono darsi nota all'Ufficio di Stato Civile, comunicando il loro preciso indirizzo; la mancanza di richiesta, da parte degli interessati, della collocazione dei resti mortali in apposite cellette ossario, trascorso un anno dalla comunicazione esposta al Cimitero, costituisce una legale presunzione di abbandono ed il Comune provvederà d'ufficio alla collocazione in ossario comune.

ART. 87 - ESTUMULAZIONE –

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Le salme tumulate in loculo si possono estumulare, in via ordinaria, alle scadenze della concessione, ed in via straordinaria in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione., o su ordine dell'autorità giudiziaria. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti. Le salme, che alla scadenza ordinaria risultano indecomposte, salvo il caso in cui si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima un congruo numero di fori nella parte superiore della cassa metallica, per favorire la prosecuzione del processo di mineralizzazione.

Non sono permesse estumulazioni quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre casse, salvo il caso in cui sia disposta dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 88 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO-

Le esumazioni e le estumulazioni sia ordinarie che straordinarie ad eccezione di quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, sono sottoposte al pagamento del diritto stabilito nella tabella allegata al presente regolamento.

ART. 89 - RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI –

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parti di salma, di indumenti o di oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria e salvo quanto dispone l'articolo successivo.

ART. 90 - RECUPERO DI OGGETTI PREZIOSI E DI RICORDI –

I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio di Stato Civile prima dell'esumazione e intervenire, anche per interposta persona, all'esumazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, saranno accantonati e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.

In caso di mancata richiesta di recupero, tali oggetti diverranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

E' assolutamente vietato, al personale del Cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

TITOLO XIII

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART. 91 - ORARIO –

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario affisso all'ingresso. I visitatori sono tenuti a rispettare tale orario.

Nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua, l'apertura è limitata alle ore antimeridiane.

Il segnale acustico di chiusura è dato mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 92 - ORARIO DEI FUNERALI –

L'autorizzazione comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto.

Gli orari di celebrazione delle funzioni religiose sono definiti tramite accordi con le comunità religiose con riguardo:

orari di svolgimento dei servizi, avendo cura che vengano effettuati in giorni feriali;

orari di arrivo al cimitero, armonizzando le attività operative con le manifestazioni di cordoglio.

ART. 93 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO –

Nel Cimitero sono tenuti a disposizione del pubblico, oltre ai Registri di cui all'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria - D.P.R. 285/1990:

- copia del presente regolamento;
- l'elenco delle tombe di famiglia in stato di abbandono per le quali è iniziata la procedura di decadenza;
- l'elenco dei campi, loculi, cellette ossario, cellette cinerarie e concessioni per edicole e cappelle in scadenza.
- Il registro delle sepolture costantemente aggiornato con le posizioni delle concessioni nei loculi e nelle cellette.

ART. 94 - DIVIETO DI INGRESSO –

E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente;

- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ART. 95 - RITI RELIGIOSI –

Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che generali, della Chiesa Cattolica e degli altri culti non in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, devono essere preannunciate al Sindaco almeno tre giorni prima.

ART. 96 - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI –

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per comprovati motivi di salute, di età e per portatori di handicap è permesso l'ingresso servendosi di automobili o motocarrozze.

Le imprese che eseguono lavori autorizzati all'interno del cimitero, possono chiedere, all'Ufficio Tecnico Comunale, il permesso per poter circolare all'interno del Cimitero stesso con propri mezzi. L'autorizzazione stessa dovrà contenere, oltre all'indicazione della ditta, il numero di targa del veicolo, il tipo e la marca, nonché le generalità dell'autista. L'ingresso di tali veicoli è in ogni caso vietato fuori dell'orario di lavoro stabilito a norma del successivo articolo 87.

ART. 97 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO –

All'interno del Cimitero è vietato:

- fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- introdurre biciclette, armi, cani od altri animali, cose irriverenti; introdurre cesti od involti, salvo quelli che contengono oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazione, lapidi;
- buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi cesti o spazi;
- portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini; sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero medesimo:
- prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- eseguire lavori, iscrizioni, sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

- chiedere elemosina, fare questue;
- assistere alle esumazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

TITOLO XIV

LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE

ART. 98 - APPOSIZIONE DI LAPIDI – COSTRUZIONI –

Per l'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizione di lapidi o costruzione di tombe, sepolcri ecc... ovvero restauri, riparazioni, si deve ottenere l'autorizzazione del competente ufficio comunale.

I progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture private, debbono ottenere, in luogo dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'autorizzazione prevista dal precedente articolo 47.

ART. 99 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI –

I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

E' vietato attivare sull'area concessa, laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori, l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce ecc.....

ART. 100 - ORARIO DI LAVORO –

L'orario di lavoro è fissato dal responsabile ufficio competente. E' in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Nei cinque giorni precedenti la festività del 1° Novembre e in quelli immediatamente successivi è vietata la posa in opera di materiali o lapidi; si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.

ART. 101 - ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE –

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia, i lavori di mantenimento ed ornamentazione dei tumuli e sepolture di loro spettanza, osservando le norme prescritte dal Regolamento Edilizio.

TITOLO XV

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART. 102 - FUNZIONI – LICENZA –

Le imprese di pompe funebri, a richiesta e per conto delle famiglie in lutto, possono svolgere incombenze proprie dei privati, quindi non riservate al Comune, ed in particolare attendere presso gli Uffici Municipali e presso le Parrocchie al disbrigo delle pratiche relative al servizio mortuario, fornire i feretri e gli accessori relativi, prestare eventuali cure alla salma, effettuano il trasporto di salma in altri comuni.

Le imprese che intendono effettuare l'attività di vendita dei feretri devono essere autorizzate sulla base delle norme vigenti

ART. 103 - MODALITA' DEI SERVIZI –

Le imprese di pompe funebri autorizzate dovranno osservare scrupolosamente le norme stabilite dal presente Regolamento per quanto riguarda l'uso dei mezzi idonei per il trasporto dei feretri, nonché le norme stabilite dal Regolamento di Polizia Mortuaria - D.P.R. 285/1990 di Polizia Mortuaria.

ART. 104 - DIVIETI GENERALI –

E' fatto divieto alle imprese di servizi funebri:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno o mediante dipendenti da enti od organizzazioni che per la loro attività specifica sono in grado di fornire interessate segnalazioni;
- di offrire, sia negli ospedali, sia negli uffici municipali, sia a domicilio, propri servizi senza specifica richiesta dei famigliari dei defunti;
- di esigere onorari diversi da quelli previsti dal tariffario concordato o depositato in Comune;
- di sospendere un servizio assunto e già predisposto;
- di esporre feretri alla vista del pubblico, nelle vetrine fronteggianti vie, piazze, corso, dove sono gli uffici ed i depositi delle predette ditte.

I titolari ed i dipendenti delle imprese di servizi funebri possono trattenersi negli uffici e locali del Comune il solo tempo necessario per esplicare gli incarichi già loro demandati dai clienti.

TITOLO XVI

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ART. 105 - COMPETENZE –

Il Cimitero ed i servizi relativi sono attribuiti alla competenza del Sindaco che promuove ogni provvedimento amministrativo in materia, salva la concorrenza delle competenze di cui al comma conseguente.

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia per la vigilanza sanitaria: l'Azienda Sanitaria competente; per i lavori di carattere edilizio: l'Ufficio Tecnico Comunale; per la pulizia interna e vigilanza generale: il personale addetto della ditta appaltatrice del servizio di gestione, manutenzione e custodia del Cimitero Comunale.

ART. 106 - OBBLIGHI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO –

Il personale addetto alla gestione e custodia del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero nonché:

curare l'ammissione delle salme al cimitero;

- tenere aggiornati i registri di cui all'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria - D.P.R. 285/1990 di Polizia Mortuaria;
- scavare le fosse per le inumazioni. Dovranno essere tenute pronte sempre tre fosse; due per gli adulti ed una per i fanciulli;
- svolgere le operazioni di seppellimento e di esumazione ed estumulazione e tutte le altre operazioni che si svolgono nel Cimitero, curando che siano autorizzate e che si compiano secondo le norme vigenti;
- curare la manutenzione e l'ordine all'interno del Cimitero;
- tenere le chiavi dei cancelli e curare l'apertura e la chiusura del Cimitero secondo l'orario stabilito; far precedere la chiusura dal segnale di cui all'art. 79 – 3° comma;
- sorvegliare affinché siano rispettate le norme di polizia interna del Cimitero, e riferire tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente all'ufficio competente, ai sensi dell'articolo precedente.

Nell'assolvimento delle sue attribuzioni il personale addetto deve usare le cautele e tenere il comportamento che si addice al carattere del servizio, ed in particolare:

- scavare le fosse secondo le misure prescritte, eliminando le pietre che, messe da parte, saranno poi trasportate nei posti fissati;
- colmare le fosse con la sola terra e formare il tumulo a displuvio;
- evitare, nelle esumazioni, nelle estumulazioni ed in qualsiasi altro scavo, dispersione di ossa, di avanzi di indumenti e di feretro;
- completare, ad inumazione e a tumulazione ultimata, le apposite bolle;

- attenersi scrupolosamente alle norme di cui agli art.80 e 81 circa il rinvenimento di preziosi o di ricordi personali,
- curare la formazione e manutenzione di aiuole, tappeti erbosi, piante, siepi, non appartenenti a sepolture private, nonché la manutenzione dei viali e delle opere e servizi generali del Cimitero;
curare la chiusura dei loculi, delle cellette ossario e delle cellette cinerarie, e, a richiesta dei privati concessionari, dei loculi in tombe di famiglia, mediante la muratura e la collocazione delle lapidi, immediatamente dopo lo svolgimento dei funerali.

ART. 107 - DOVERI GENERALI DEL PERSONALE DEL CIMITERO –

Il personale addetto al Cimitero ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni indicate negli articoli precedenti, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.

In particolare deve:

- a) vestire, ove prescritta, la divisa di servizio e tenerla in condizioni decorose;
- b) prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna o festiva, qualora le esigenze del servizio, lo richiedano.

Al personale del Cimitero e servizi funebri è fatto divieto:

- a) di assumere incarichi di qualsiasi sorta di natura privata nell'interno del Cimitero, anche a titolo gratuito;
- b) di accettare e chiedere mance;
- c) di asportare oggetti o materiali di qualunque tipo e specie.

TITOLO XVII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE SANZIONI

ART. 108 - SANZIONI –

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscano reato previsto dal Codice Penale, ovvero contravvenzioni alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria - D.P.R. 285/1990 di Polizia Mortuaria, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 7 Bis del T.U.E.L. 267/2000 e con le modalità previste dalla legge 24.11.1981 n.689 e successive modificazioni.

ART. 109 - ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI –

Il presente regolamento entrerà in vigore alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute negli altri atti comunali relativi alla stessa materia anteriori al presente e con esso incompatibili.

ART. 110 - NORMA DI RINVIO –

Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente regolamento, si applicano, in quanto applicabili, le norme del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1990, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni, del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265, nonché dei regolamenti comunali di Igiene e Sanità e del Regolamento Edilizio e ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

ART . 111 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche ai sensi del D.L.gs 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali.

**TABELLA TARIFFE ALLEGATA AL
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

DESCRIZIONE PRESTAZIONI ALL'INTERNO DEL CIMITERO	TARIFFE
INUMAZIONE CAMPO COMUNE	€ 150,00
INUMAZIONE CAMPO COMUNE (ART.23 lett.F)	€ 270,00
INUMAZIONE SEPOLTURA PRIVATA	€ 150,00
TUMULAZIONE DI SALMA IN LOCULO	€ 100,00
TUMULAZIONE DI SALMA IN TOMBA FAMIGLIA	€ 100,00
TUMULAZIONE DI OSSA O CENERI IN LOCULO	€ 100,00
TUMULAZIONE DI OSSA O CENERI IN CELLETTA OSSARIO	€ 50,00
TUMULAZIONE DI OSSA O CENERI IN SEPOLTURA PRIVATA	€ 50,00
ESUMAZIONE ORDINARIA	€ 100,00
ESUMAZIONE STRAORDINARIA	€ 150,00
ESTUMULAZIONE ORDINARIA DA LOCULO	€ 100,00
ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA LOCULO	€ 100,00
ESTUMULAZIONE DA TOMBA DI FAMIGLIA	€ 100,00

MAGGIORAZIONI e CAUZIONI

MAGGIORAZIONI

Concessione aree cimiteriali (art.45)

- Concessionario non residente, ma nato in Leinì 50%
- Concessionario che ha risieduto in Leinì 50%

Concessione loculi, cellette ossario e cellette cinerarie (art.60)

- Nati in Leinì e non residenti 50%
- Che hanno risieduto, ma non risultano più residenti 100%
- Non nati, non residenti e che non hanno mai risieduto 250%

Inumazione in campo comune (art.23 lett. f)

- Salme di persone non residenti e non decedute in Leinì, ma nate in questo Comune 80%

CAUZIONI

- Posa manufatti su fossa campo comune (art. 35) € 50,00
- Manutenzione ordinaria tomba di famiglia (art.47) € 50,00
- Costruzione di nuove cappelle ed edicole funerarie ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria su costruzioni esistenti art. 47 5% del costo dell'opera

PLANIMETRIA CIMITERO

segue